

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3000

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CERRETI, CURTI, MEZZA MARIA VITTORIA, MICELI, AUDISIO,
BARDINI, ZAMPONI, ANGELINO PAOLO, RICCA, BARONTINI**

Annunziata il 3 luglio 1957

Proroga del termine previsto dall'articolo 23 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, sui contrassegni di Stato per l'imbottigliamento obbligatorio del vermouth e degli altri vini aromatizzati, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 108

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, relativo all'aumento del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti alcolici e alla disciplina della produzione e del commercio del vermouth e degli altri vini aromatizzati, convertito in legge, con modificazioni, con legge 16 marzo 1956, n. 108, venne tra l'altro stabilito che « i vini aromatizzati possono essere conservati fuori dello stabilimento di produzione o di imbottigliamento e circolare soltanto se confezionati in recipienti di capacità: 1°) di due litri; 2°) di 1 litro; 3°) di mezzo litro; 4°) non superiore ad un decilitro » (articolo 13).

Mentre nel decreto-legge, la tolleranza per l'attuazione delle norme relative alla produzione e al commercio del vermouth e degli altri vini aromatizzati veniva fissata in sei mesi, la Commissione Agricoltura e foreste e alimentazione della Camera dei Deputati propose, e il Parlamento approvò, che tale termine venisse elevato a 18 mesi, così esprimendosi: « ma soprattutto la Commissione ha ritenuto di elevare a 18 mesi il ter-

mine per l'attuazione da parte dei produttori della nuova disciplina di produzione e di commercio. Con questa decisione la Commissione ha anche inteso, in accoglimento della parte obiettiva delle critiche fatte al provvedimento, di avere dato un congruo termine ai produttori ed agli eventuali imbottiglieri per prepararsi alla nuova disciplina con uno sforzo graduato nel tempo, e così dar loro modo di non avere dal presente provvedimento difficoltà nella loro attività ».

Tale termine, che viene a scadere il 17 luglio prossimo, si è rivelato insufficiente agli scopi per i quali la Commissione Agricoltura della Camera ritenne opportuno elevarlo da sei a 18 mesi, talché sembra giusto ai proponenti accogliere le istanze delle categorie interessate intese ad ottenere una ulteriore proroga di almeno 12 mesi per la applicazione delle nuove norme relative alla disciplina della produzione e del commercio dei vini aromatizzati. E si tratta di numerose piccole aziende che rischiano di essere sopraffatte dalle grandi aziende già attrezzate e preparate per l'applicazione integrale del

decreto di cui trattasi, ad esclusivo beneficio delle quali esso andrebbe ove non venissero presi urgenti adeguati provvedimenti.

Ma anche di un altro settore produttivo devesi tenere conto, quello dell'industria vetraria per la fabbricazione delle damigiane, nelle quali veniva e viene tuttora posto in commercio il vermouth, e delle lavorazioni artigianali complementari che sono tradizionali di vaste laboriose zone del nostro Paese, in particolare della Toscana, del Piemonte, del Veneto, della Lombardia, e che occupano migliaia di lavoratori ed assumono una importanza tale da influire decisamente sulla economia generale delle zone stesse.

E pertanto la proroga viene richiesta anche al fine di attenuare la crisi che in vista della applicazione integrale della legge 16 marzo 1956, n. 108, ha già colpito le piccole e medie aziende del predetto settore, molte delle

quali costituite in forma cooperativa, e per dare ad esse un ulteriore periodo di tempo per orientarsi efficacemente verso differente produzione, nonché nell'intento di dare respiro ai lavoratori in esse occupati o che con esse hanno comunque rapporti di lavoro, sui quali grava lo spettro della disoccupazione, confidando nell'impegno preso dallo stesso Ministro dell'agricoltura in occasione dell'incontro avuto con una delegazione composta di rappresentanti delle categorie interessate e di parlamentari, di studiare eventuali misure economico-finanziarie che consentano di andare incontro ai settori produttivi danneggiati dalla applicazione del decreto di cui trattasi.

I presentatori confidano nel benevolo accoglimento della presente proposta di legge per la quale chiedono l'urgenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il termine di sei mesi previsto dall'articolo 23 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 108, è prorogato di dodici mesi.